**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MONTEFRANCO**

**AI SENSI DELL’ART. 20 D. LGS. 175/2016**

**AGGIORNAMENTO al 31/12/2018**

**PREMESSA.**

Il Comune di Montefranco, con **delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29.09.2017** ha approvato la **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19/08/2016 n.175,** Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,individuando gli organismi dei quali è possibile detenere partecipazioni nel rispetto dei vincoli giuridici formali (o soggettivi) e vincoli giuridici sostanziali (od oggettivi) ai sensi degli articoli 3 e 4**.**

L’art.20 del suddetto Testo Unico fa altresì obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 di effettuare, annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante massa in liquidazione o cessione, provvedendo altresì, ai sensi del successivo comma 4, all’approvazione di una Relazione sull’attuazione del predetto Piano entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

In particolare, il citato art. 20 prescrive alle pubbliche amministrazioni di adottare Piani di riassetto delle società partecipate, ove in sede di analisi rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4.

**LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE**

Il Comune di Montefranco alla data del 31/12/2018 partecipava al capitale delle società elencate nel sottostante prospetto

|  |  |
| --- | --- |
| **Società a partecipazione diretta** | **Percentuale di partecipazione** |
| SII Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. | 0,015 |
| A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali S.p.a. - in liquidazione | 0,6355 |
| A.T.C. Servizi S.p.a.- in liquidazione dal 28.09.2015 | 0,64 |
| Consorzio Agrario Forestale Monti del Nera | 0,0197 |
| **Società a partecipazione indiretta** | **Percentuale di partecipazione** |
| A.T.C. parcheggi S.r.l. (detenuta da A.T.C. Servizi S.p.a.) in liquidazione dal 28.09.2015 | 0,640 |
| Umbria mobilità Spa e Umbria TPL (detenuta da ATC S.p.a.) | 0,116 |

Le linee di indirizzo per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del T.U.S.P., richiamate dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria con nota Prot.5498 del 28/11/2019 dispongono l’obbligo di verifica anche per le partecipate in via indiretta , se detenute dall’ente attraverso una società/organismo controllato dall’ente. Il Comune di Montefranco non realizza alcun controllo sulle società in elenco, di esse due sono in liquidazione.

La ricognizione prevista ai sensi del D.lgs. 175/2016, pertanto prende in considerazione le partecipazioni dirette e indirette.

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELATIVA RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016**

1. **- SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA**

**Verifica ai sensi della L. 190/2014: art. 1, comma 611**

Nel processo di razionalizzazione delle partecipate previsto dalla L. 23.12.2014, n. 190, al comma 611 dell’art. 1 erano stati definiti un complesso di criteri ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgessero attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o da enti pubblici strumentali anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organismi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazione.

1. **SII Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.**

La società ha per oggetto sociale la gestione unica ed integrata del servizio idrico della zona d’ambito ATI 4. La gestione comprende tutte le operazioni necessarie per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, colletta mento, depurazione e smaltimento della acque reflue, quale titolare della concessione sul territorio di competenza dell’ATI 4.

**Verifica dei criteri**

Di seguito vengono verificati nello specifico i criteri di cui all’art. 1 , comma 611 della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

a) L’attività svolta dalla società è pienamente conforme alle finalità istituzionali dell’ente. Essa riguarda il servizio idrico integrato, contenuto nella funzione della gestione del territorio e dell’ambiente.

b) Il numero dei componenti dell’organo di amministrazione è pari a 9 (nove) ed è inferiore al numero dei dipendenti della società che è pari a 30 (trenta) ;

c) L’attività realizzata dal SII Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.è esclusiva. Non vi sono altre società partecipate dall’Ente svolgenti attività analoghe o similari;

d) Data la specificità dell’attività svolta dal SII Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. e viste le altre partecipazioni detenute dal Comune di Montefranco è esclusa qualsiasi ipotesi di fusione con altre società;

e) Il Comune di Montefranco detiene una quota % di partecipazione societaria diretta nella società in parola esigua, pari a 0,015. Ciò non consente di avere influenza sulle scelte di politica aziendale. L’amministrazione sarà, comunque, impegnata, anche attraverso incontri tra enti locali in possesso di quote di partecipazione e la definizione di possibili linee di azione comuni , a verificare, nell’ambito dell’assemblea dei soci, le modalità di espletamento delle attività e ad individuare potenziali margini di risparmio relativi all’assetto organizzativo della società.

**Analisi dei costi per l’Ente**

Nell’anno **2018** la società ha chiuso con un risultato di esercizio in utile, non richiedendo alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale soci. La società si autofinanzia mediante emissione e riscossione di fatture per la fornitura di acqua e servizi annessi.

La partecipazione non comporta costi diretti per il Comune di Montefranco; da ciò non si individuano effetti concreti per l’Ente in termini di risparmi derivanti da una razionalizzazione di tale partecipazione.

Rimangono, comunque, da verificare eventuali efficientamenti gestionali, di cui alla lettera e) del comma 611, art. 1, L. 190/2014, e gli effetti conseguenti in termini di riduzione di costi per gli utenti.

**Verifiche ai sensi del D.lgs. 175/2016**

La società svolge un’attività rientrante tra quelle indicate nel comma 2 dell’art. 4, lettera a):

-produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

L’espressione “servizi di interesse generale”fa riferimento a servizi che si caratterizzano essenzialmente in base all’oggetto della loro attività , la quale deve soddisfare un bisogno generale e “fondamentale della generalità dei cittadini e perciò assoggettate a specifici obblighi di servizio pubblico, all’interno della quale si ritrovano sia servizi di mercato che quelli non di mercato o non economici (vedi sistemi scolastici obbligatori, protezione civile, funzioni inerenti la sicurezza. Giustizia, ecc.). Da questo punto di vista appare condivisibile quella interpretazione (Corte dei conti Lombardia, parere n. 195/2009, Corte dei conti Veneto, parere n. 5/2009) per cui il concetto di

“servizio di interesse generale” (SIG) è più ampio di quello di “ servizio economico di interesse generale”(SIEG), che ne costituisce un genus.

La nozione comunitaria di SIEG, intesi come servizi erogati in regime di mercato che in considerazione del più generale interesse economico sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico (artt. 14 e 106 TFUE), ove riferita in ambito locale,e quella di SPL a rilevanza economica sembrano convergere. La giurisprudenza comunitaria ed in particolare la Corte Costituzionale (sentt. 17 novembre 2010, n. 325 e 27 luglio 2004, n. 272) si sono espresse per l’equivalenza delle nozioni, chiarendo che si tratta di nozioni con “contenuto omologo”.

Con tale impostazione fatta propria dal T.U.S.P. il legislatore si è adeguato, recependoli, ai concetti comunitari di servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale abbandonando quelli di “servizi pubblici locali” e “ servizi pubblici locali a rilevanza economica” affermatisi nel corso degli anni novanta.

La Corte Costituzionale ha evidenziato alcuni elementi caratterizzanti in comune. Si tratta infatti in entrambi i casi di nozione avente ad oggetto un servizio che:

- è reso mediante attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come “ qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”;

-fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni;

Nell’ambito dei servizi di interesse generale sono ricompresi, tra gli altri, il servizio idrico integrato, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Il SII - Servizio Idrico Integrato S.c.p.a., per quanto evidenziato, rientra tra le attività indicate dall’art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del T.U.S.P., in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, si evidenzia che:

1. la società svolge un servizio di interesse generale e quindi rientra tra le categorie indicate dall’art. 4;
2. la società ha un numero di dipendenti pari a 30 e di amministratori pari a 9;
3. il Comune di Montefranco non possiede altre partecipazioni in società operanti nell’ambito del servizio idrico integrato;
4. la società ha conseguito nell’ultimo triennio un fatturato medio di € **42.601.473,66**;
5. la società svolge un servizio di interesse generale perciò fuori dall’ambito di applicazione della lettera e) del comma 2 dell’art. 20, e comunque negli ultimi cinque anni il risultato di esercizio è sempre stato positivo;
6. dato il tipo di servizio prestato, vista l’organizzazione societaria, considerato il fatto che si finanzia attraverso gli introiti degli utenti ed ha registrato sempre utili di esercizio, non ricorrono , sulla base delle informazioni attuali, motivi concreti che indichino la necessità di intervenire sui costi di funzionamento;
7. la società non è aggregabile con alcuna della altre società detenute dal Comune di Montefranco data la specificità dell’attività oggetto del servizio

**Considerazioni finali**

Da quanto sopra evidenziato , la partecipazione in SII - Servizio Idrico Integrato S.c.p.a, gestore dei servizi pubblici di dei servizi pubblici di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, colletta mento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, quale titolare di concessione sul territorio di competenza dell’A.A.T.O. 4, è da ritenersi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e conforme in tutto ai requisiti richiesti e limiti imposti dal D.lgs. 175/2016, perciò si dispone per il suo mantenimento.

1. **A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali Spa in liquidazione**

L’azienda speciale Consorziale per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Terni è stata costituita nel 1978 e successivamente trasformata nel 2000 in società per azioni.

La Società è stata costituita a rogito Notaio Fulvio Sbrolli in Terni, con atto n. repertorio178901, raccolta n. 35681, il giorno venti del mese di dicembre 2010, in seguito ad operazione di scissione parziale dalla Società Azienda Trasporti Consorziali Società per azioni (ATC spa) della società denominata Società A.T.C. Servizi S.p.A.

La società ha per scopo l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano con qualsiasi modalità espletati, tramite società o altri soggetti partecipati.

La società:

- è priva di dipendenti e con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 c. 2 lett. b);

- ha un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, c. 2 lett. d e art 26 c. 12 – quinquies);

- ha registrato perdite in 4 di 5 esercizi precedenti (art. 20 c. 2 lett. e).

La società è stata posta in liquidazione volontaria in data 20/06/2016. Non è possibile stabilire una tempistica certa per la chiusura della procedura di liquidazione.

1. **A.T.C. SERVIZI Spa in liquidazione**

La società è stata costituita in data 20.12.2010, atto a rogito notaio Fulvio Sbrolli di Terni tramite scissione dall’A.T.C. s.p.a., deliberata dall’assemblea dei soci in data 14.10.2010.

Alla Società partecipano tutti i Comuni della provincia e la Provincia di Terni.

Oggetto sociale: esercizio dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano e extraurbano con qualsiasi modalità espletati tramite società o altri soggetti partecipati.

La società :

- è priva di dipendenti e con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 c. 2 lett. b).

- ha registrato perdite in 4 di 5 esercizi precedenti (art. 20 c. 2 lett. e).

La società è stata posta in liquidazione volontaria in data 05/10/2015. Non è possibile stabilire una tempistica certa per la chiusura della procedura di liquidazione.

1. **Consorzio Agrario Forestale Monti del Nera**

Il Consorzio ha per oggetto sociale Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei soci.

**Verifica dei criteri**

Di seguito vengono verificati nello specifico i criteri di cui all’art. 1 , comma 611 della L.190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

a) L’attività svolta dal consorzio non è conforme alle finalità istituzionali dell’ente. Essa riguarda l’utilizzo delle biomasse vegetali come potenziale fonte di energia alternativa.

b) Il numero dei componenti dell’organo di amministrazione è pari a 5 (uno) ed è inferiore al numero dei dipendenti della società che è pari a 0 (zero).

c) Data la specificità dell’attività svolta dal Consorzio Agrario Forestale Monti del Nera e viste le altre partecipazioni detenute dal Comune di Montefranco è esclusa qualsiasi ipotesi di fusione con altre società;

d) Il Comune di Montefranco detiene una quota % di partecipazione societaria diretta nel consorzio in parola esigua, pari a 0,0197. Ciò non consente di avere influenza sulle scelte di politica aziendale. L’amministrazione sarà, comunque, impegnata, anche attraverso incontri tra enti locali in possesso di quote di partecipazione e la definizione di possibili linee di azione comuni, a verificare, nell’ambito dell’assemblea dei soci, le modalità di espletamento delle attività e ad individuare potenziali margini di risparmio relativi all’assetto organizzativo della società.

**Analisi dei costi per l’Ente**

Nell’anno 2015 il consorzio ha chiuso con un risultato di esercizio in perdita, non richiedendo però alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale soci. Il consorzio si autofinanzia mediante emissione e riscossione di fatture per la fornitura di combustibile mediante utilizzo delle biomasse.

La partecipazione non comporta costi diretti per il Comune di Montefranco, ad eccezione della quota associativa annua: da ciò si individua l’unico effetto concreto per l’Ente in termini di risparmi derivanti da una razionalizzazione di tale partecipazione.

Rimangono, comunque, da verificare eventuali efficientamenti gestionali, di cui alla lettera e) del comma 611, art. 1, L. 190/2014, e gli effetti conseguenti in termini di riduzione di costi per gli utenti.

**Verifiche ai sensi del D.lgs. 175/2016**

Il consorzio non svolge un’attività rientrante tra quelle indicate nel comma 2 dell’art. 4, lettera a):

-produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del T.U.S.P., in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, si evidenzia che il consorzio:

a) Non svolge un servizio di interesse generale e quindi rientra tra le categorie indicate dall’art. 4;

b) ha un numero di dipendenti pari a 0 e di amministratori pari a 5;

c) il Comune di Montefranco non possiede altre partecipazioni in società o consorzi operanti nell’ambito del settore;

d) ha conseguito nell’ultimo triennio un fatturato medio di € 30.535,67;

e) non svolge un servizio di interesse generale perciò rientra nell’ambito di applicazione della lettera e) del comma 2 dell’art. 20;

f) dato il tipo di servizio prestato, vista l’organizzazione societaria, considerato il fatto che il consorzio è attualmente composto dal solo amministratore unico senza dipendenti che svolgano alcuna attività, ricorrono, sulla base delle informazioni attuali, motivi concreti che indichino la necessità di intervenire per la dismissione della partecipazione;

g) il consorzio non è aggregabile con alcuna della altre società detenute dal Comune di Montefranco data la specificità dell’attività oggetto del servizio.

**Considerazioni finali**

Da quanto sopra evidenziato, la partecipazione nel Consorzio Agrario Forestale Monti del Nera, avente a oggetto dell’attività l’utilizzo delle biomasse vegetali come potenziale fonte di energia alternativa, non è da ritenersi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e non conforme in tutto ai requisiti richiesti e limiti imposti dal D.lgs. 175/2016, perciò si dispone per la sua cessione.

1. **SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA**
2. **A.T.C. Parcheggi s.r.l.**

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20 c. 2 lett. a).

Inoltre, trattasi di società priva di dipendenti e con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 c. 2 lett. b).

Infine, la società è stata posta in liquidazione volontaria in data 05/10/2015. Non è possibile stabilire una tempistica certa per la chiusura della procedura di liquidazione.

1. **Umbria TPL e Mobilità S.p.a.**

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20 c. 2 lett. a).

Le quote verranno cedute dal liquidatore nell’ambito della liquidazione volontaria della società A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. che detiene le quote.

**CONSIDERAZIONI FINALI**

Alla luce della nuova normativa di cui al citato art. 20 del D. L.gs. n. 175/2016 si ritiene poter continuare le seguenti partecipazioni per le motivazioni ivi indicate:

* S.I.I. s.c.p.a., in quanto è il soggetto gestore a cui l’ Autorità d’ Ambito –ATI 4 Umbria- (Consorzio di Funzioni fra tutti i Comuni della Provincia di Terni) ora AURI ha affidato la gestione del servizio idrico integrato (art. 4 comma 2, lettera a D. L.gs n. 175/2016: gestione di un servizio di interesse generale).

Per il Consorzio Agrario Forestale Monti del Nera devono essere predisposte le procedure per una sua cessione.

Per le società A.T.C. S.p.a., A.T.C. Servizi S.p.a. e le società da esse partecipate si prende atto dell’avvenuta messa in liquidazione e pertanto nessuna ulteriore decisione può essere assunta.

Montefranco, lì 03/12/2019

IL RESP. AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Ilaria Argenti